

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Valfrè 16, 10121 Torino
www.torinonordovest.it, info@torinonordovest.it
CF/PIVA 10361850018
IBAN IT16Q0200801152000101068457

STATUTO

Articolo 1. Denominazione

La società è denominata “Torino Nord Ovest S.r.l. impresa sociale”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2. Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3. Oggetto

La società, che non ha scopo di lucro, opera nel settore della ricerca ed erogazione di servizi culturali di cui all'articolo 2 comma 1 lettere h) e i) del D.Lgs 112/17 ed ha per oggetto l'attività di studio, consulenza, valutazione e proposta nel campo della ricerca socio-economica.

A tali fini la società può:

- promuovere convegni, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, tecnologico, giuridico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento alla crescita economica, agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali alla realtà Europea ed Internazionale;
- eseguire studi, ricerche e indagini, svolgere attività di assistenza tecnica e supporto operativo e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, tecnologico, giuridico, territoriale ed istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, strutture private, enti non profit e organismi internazionali;
- svolgere attività dirette alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive, tecnologiche ed istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private, enti non profit, organismi internazionali;
- realizzare bilanci sociali e più in generale attività legate alla promozione della responsabilità sociale per conto di pubbliche amministrazioni, strutture private, enti non profit e organismi internazionali;
- curare la divulgazione dei risultati delle ricerche e delle indagini attraverso pubblicazioni di carattere giornalistico ed editoriale su qualsiasi supporto anche multimediale.

La società può inoltre stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, sociali, filantropiche ed economiche, italiane ed estere, che operano nel campo delle attività sopra specificate nonché compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Valfrè 16, 10121 Torino
www.torinonordovest.it, info@torinonordovest.it
CF/PIVA 10361850018
IBAN IT16Q0200801152000101068457

dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4. Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5. Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche in deroga al disposto dell'art. 2464 comma 3 del codice civile.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

Articolo 6. Trasferimento partecipazioni e diritti

Le quote non possono essere possedute da un unico socio persona fisica.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni, da parte dell'assemblea dei soci, anche in misura non

proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Il trasferimento a qualunque titolo delle partecipazioni sociali per atto tra vivi è subordinato al preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione alla società mediante messaggio di posta elettronica certificata oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo, ove previsto, e le relative modalità di pagamento. Alla comunicazione deve altresì essere allegata una breve lettera di presentazione del cessionario. L'organo amministrativo deve esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e può richiedere chiarimenti e ulteriore documentazione: in questo caso il termine è sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.

Qualora l'organo amministrativo non si esprima entro il termine di cui sopra il gradimento si intende concesso.

Nella valutazione della richiesta l'organo amministrativo osserva scrupolosamente il principio di non discriminazione.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

In caso di diniego del gradimento gli interessati possono richiedere che venga convocata senza indugio l'assemblea dei soci per esprimersi in merito, con deliberazione vincolante per l'organo amministrativo.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Qualora dette prescrizioni non siano state osservate, il trasferimento non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, né degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 7. Decisioni dei soci

Sono riservati alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale;
2. la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dell'organo di controllo ed eventualmente del presidente del collegio sindacale e del revisore e la determinazione della retribuzione annuale degli stessi;
4. le modificazioni del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. il conferimento e la revoca dell'incarico della revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8. Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 9. Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10. Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11. Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12. Organo amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. a. da un amministratore unico;
- b. b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere dotati dei requisiti di onorabilità di comune adozione in materia di conferimento di incarichi presso gli enti privati che comunque perseguano, anche in assenza di intervento pubblico, la realizzazione di scopi di utilità sociale, nonché dei requisiti di professionalità ed esperienza specifica nei settori interessati dall'oggetto sociale.

Si considerano in ogni caso privi dei requisiti di onorabilità coloro i quali siano stati condannati

con sentenza definitiva a pene detentive superiori a cinque anni per reati non colposi.

Articolo 13. Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni. L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14. Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e un amministratore delegato nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15. Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Articolo 16. Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 17. Decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 18. Compensi e rimborsi spese

La carica di amministratore è assunta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Gli amministratori possono ricevere incarichi remunerati per singole attività, richieste in ragione delle specifiche professionalità.

L'entità del compenso, proporzionato all'attività svolta e in alcun caso superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, viene stabilito in apposito regolamento assunto dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

In qualsiasi momento, l'organo di controllo ha facoltà di svolgere verifiche e investire l'assemblea dei soci di eventuali non congruità.

Si richiamano integralmente le disposizioni previste dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge in materia.

Articolo 19. Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale.

Articolo 20. Organo di controllo

L'assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Le riunioni dell'organo di controllo, se pluripersonale, possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21. Revisione legale dei conti

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 22. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il consiglio di amministrazione provvede altresì, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, alla redazione e al deposito nel registro delle imprese del bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) della Legge 106/2016, e tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 23. Ripartizione degli utili

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 24. Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 25. Scioglimento

In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Articolo 26. Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Valfrè 16, 10121 Torino
www.torinonordovest.it, info@torinonordovest.it
CF/PIVA 10361850018
IBAN IT16Q0200801152000101068457

realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3 D.Lgs. 112/2017, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta: l'efficacia degli atti di cui al primo paragrafo è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Articolo 27. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 28. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti e interessati possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai regolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle assemblee, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis primo comma c.c. ridotti della metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. Qualora il superamento dei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con la cessazione dell'organo amministrativo in carica, l'assemblea potrà decidere se detto amministratore vada ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica sino alla scadenza dello stesso, o se provocare la decadenza dell'organo in carica e nominarne uno nuovo in sostituzione, del quale dovrà fare parte l'amministratore espresso dai lavoratori.

Il verificarsi dell'ipotesi prevista dal presente comma costituisce giusta causa di revoca dell'organo

Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Valfrè 16, 10121 Torino
www.torinonordovest.it, info@torinonordovest.it
CF/PIVA 10361850018
IBAN IT16Q0200801152000101068457

amministrativo in carica.

Si applica l'articolo 11 D.Lgs. 112/2017

Articolo 29. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

In originale firmato Annalisa MAGONE

Alessandro SCILABRA notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 è conforme al documento originale su supporto cartaceo custodito nella raccolta dei miei atti.